



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 52 – 08 FEBBRAIO 2023**

Riunione del giorno 25 gennaio 2023

#### **26.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- Sig.ra **Villante Isabella** n.q. di Presidente pro-tempore della società A.P.D. CE.G.A.P.
- S.S. **CE.G.A.P.** in persona del Presidente pro-tempore Sig.ra Villante Isabella

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

***Sig.ra Villante Isabella n.q. di Presidente pro-tempore della società A.P.D. CE.G.A.P., la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20, 21, 22, 30 e 33 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver l'atleta Anzà Silvia, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Volley Terrasini per la stagione sportiva 2022-23, partecipato a far data dal mese di settembre 2022 con una frequenza costante alle sedute di allenamento con il sodalizio A.P.D.CE.G.A.P. senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza, come da atto delle conclusioni del 22 novembre 2022 ritualmente notificato.***

***A.P.D. CE.G.A.P., in persona del Presidente pro-tempore, Sig.ra Villante Isabella, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 20, 21, 22, 30 e 33 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento, 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver l'atleta Anzà Silvia, benché regolarmente vincolata con il sodalizio A.S.D. Volley Terrasini per la stagione sportiva 2022-23, partecipato a far data dal mese di settembre 2022 con una frequenza costante alle sedute di allenamento con il sodalizio A.P.D.CE.G.A.P. senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso dal sodalizio di appartenenza, come da atto delle conclusioni del 22 novembre 2022 ritualmente notificato.***



Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato in data 10.11.2022 dal sodalizio A.S.D. Volley Terrasini, il quale segnalava agli Organi di Giustizia federale il comportamento antiregolamentare tenuto dal sodalizio A.P.D. CE.G.A.P. e per esso dal legale rapp.te p.t. Sig.ra Isabella Villante, i quali avevano consentito all'atleta Silvia Anzà, se pur vincolata con il sodalizio esponente per la stagione 2022-23, di partecipare a partire dal mese di settembre 2022 e con frequenza costante alle loro sedute di allenamento, senza aver richiesto ed ottenuto il preventivo consenso espresso del sodalizio di appartenenza.

A sostegno di quanto denunciato, il sodalizio esponente trasmetteva alla Procura lo screenshot di un messaggio WhatsApp con il quale l'atleta in data 22.09.2022, nel comunicare di aver già iniziato ad allenarsi con il nuovo sodalizio, chiedeva al Volley Terrasini di prestare il proprio nulla osta al trasferimento.

Ritenuti pacifici e documentati i fatti, la Procura Federale deferiva il sodalizio A.P.D. CE.G.A.P. e la sig.ra Isabella Villante dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 25/01/2023.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Tobia, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata in data 19/01/2023, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di un mese a carico del dirigente e la sanzione della multa di € 100,00 (cento/00) a carico del sodalizio. Nessuno compariva per gli incolpati.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti in data 19/1/2023 e depositato agli atti, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita,

#### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica:

- alla sig.ra Isabella Villante n.q. di Presidente pro-tempore della società A.P.D. CE.G.A.P. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1;



- alla A.P.D. CE.G.A.P. in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 100,00 (cento/00):

Roma, 25 gennaio 2023

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 febbraio 2023